

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

3/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

63/21 Ecco gli sconti del Fisco per la frequenza alle superiori

di Luca De Stefani

Dal 2019 è aumentato da 786 euro a 800 euro, per singolo studente, il limite massimo delle spese detraibili al 19% dall'Irpef per la frequenza delle scuole superiori statali o paritarie private. Nella dichiarazione dei redditi che si presenterà il prossimo anno, perciò, la detrazione massima sarà pari a 152 euro per alunno, cioè il 19% di 800 euro.

Quali sono le spese agevolate

In generale la detrazione per l'istruzione riguarda le «spese per la frequenza»:

- delle «scuole dell'infanzia» (asili o scuole materne);
- delle scuole del «primo ciclo di istruzione» (elementari o scuola primaria e medie o scuola secondaria di primo grado);
- delle «scuole secondarie di secondo grado» (come indicato nell'articolo 15, comma 1, lettera e-bis del Testo unico delle imposte sui redditi), che fanno parte delle scuole del secondo ciclo di istruzione; queste «scuole secondarie di secondo grado» hanno durata quinquennale e sono rivolte agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione (<https://www.miur.gov.it/web/guest/sistema-educativo-di-istru-zione-e-formazione>).

Si noti che l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi parla solo delle «scuole secondarie di secondo grado» e non dei percorsi triennali e quadriennali di «istruzione e formazione professionale» (Ie FP) di competenza regionale. Ciò nonostante, si ritiene che anche le spese per questi ultimi debbano essere detraibili al 19 per cento.

Le spese per la frequenza

Tra le «spese per la frequenza» agevolate ricordiamo le tasse, a titolo di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligatori, le spese per la mensa scolastica (circolari 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.15 e 6 maggio 2016, n. 18/E, risposta 2.1), per i servizi scolastici integrativi (ove presenti, ad esempio per i disabili), quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola (risoluzione 4 agosto 2016, n. 68/E), per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (circolare 4 aprile 2017, n. 7/E) come ad esempio corsi di lingua e di teatro.

Non spetta alcuna detrazione, invece, per l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici (circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.15) e per le spese relative al servizio di trasporto scolastico (risoluzione 4 agosto 2016, n. 68/E). Dal 2018 c'è però una detrazione al 19% sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino a un limite di spesa di 250 euro. Quindi la detrazione massima è pari a 47,50 euro l'anno.

Non spetta alcuna detrazione nemmeno per le spese sostenute per la frequenza di «scuole straniere». L'articolo 15 comma 1, lettera e-bis del Tuir, infatti, limita espressamente la detrazione alle spese sostenute presso scuole appartenenti al «sistema nazionale di istruzione», definito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 62/2000 (norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione). A meno che, naturalmente, la scuola straniera non risulti iscritta al sistema zonale (circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, risposte 12 febbraio 2020, n. 53 e 28 dicembre 2018, n. 158).

[Ecco gli sconti del Fisco per la frequenza alle superiori \(ilsole24ore.com\)](http://ilsole24ore.com)